



Regione Lombardia

Giunta Regionale  
Direzione Generale Sanità  
U.O. Governo dei servizi sanitari territoriali e politiche  
di appropriatezza e controllo

Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

tel. 02 67653061  
fax 02 3936097

www.regione.lombardia.it

Data: 24/1/2013  
Protocollo: H1.2013.0002778

Ai Direttori Generali  
delle Aziende Sanitarie Locali

LORO SEDI

OGGETTO: D.Lgs n.160 del 3.10.2008: assistenza sanitaria a genitore ricongiunto ultrasessantacinquenne.  
Nuove disposizioni applicative.

Si fa riferimento alle note del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rispettivamente prot. DGRUERI n. 4537 del 24.2.2009 e n. 9682 del 4.5.2009, con le quali si informava che il D.Lgs n.160 del 3.10.2008 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8.1.2007, n.5 in materia di ricongiungimento familiare, nel ridefinire i requisiti soggettivi ed oggettivi, ha previsto, nel caso di ricongiungimento richiesto per il genitore ultrasessantacinquenne la dimostrazione del possesso di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali".

Nelle more dell'emanazione del decreto di determinazione del contributo, il Ministero dell'Interno, con circolare del 17.2.2009, ha stabilito che il richiedente è tenuto a stipulare, per i genitori, una polizza assicurativa contro il rischio di malattia con un Istituto assicurativo.

In proposito sono pervenute a questa Direzione Generale numerose segnalazioni riguardo alla difficoltà (o addirittura all'impossibilità) da parte dei suddetti cittadini stranieri di stipulare una assicurazione sanitaria con Istituti assicurativi.

Anche alla luce di quanto sopra, e considerato che a tutt'oggi non sono ancora state definite dai Ministeri competenti le tariffe da applicarsi per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, questa categoria di persone, regolarmente soggiornante in Italia, si trova di fatto priva di copertura sanitaria.

Si ritiene pertanto che nelle more della emanazione degli opportuni provvedimenti ministeriali (ed in particolare la tariffa da applicarsi per l'iscrizione volontaria), anche sulla scorta di analoga decisione assunta da diverse regioni italiane, si possa procedere all'iscrizione volontaria di tali soggetti mediante il versamento del contributo forfettario già previsto dalle norme vigenti (Euro 387,34), salvo eventuale conguaglio qualora vengano definite da parte dei Ministeri competenti tariffe di iscrizione diverse da Euro 387,34.

Si ricorda altresì che anche il genitore straniero ultrasessantacinquenne di cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana ha diritto all'iscrizione a titolo obbligatorio al SSN.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Carlo Lucchina

Referente della pratica: Carlo Zocchetti (02.67653277)